



Diritto & Fisco

CREDITO ALLE IMPRESE

in edicola con



GUIDA MANAGERIALE ALL'EMERGENZA VIRUS/ La data chiave è il 23 febbraio

Crisi da Covid con il bollino

Attestazione preventiva per evitare problemi sugli aiuti

DI MARCELLO POLLIO
E FILIPPO ARATA

Chi è colpito (economicamente) dal Covid-19 farebbe bene a dotarsi di una attestazione (assurance) indipendente che accerti la mancanza della crisi prima del 23 febbraio 2020. I manager sono oggi chiamati a scegliere se ottenere nuova finanza per navigare le difficoltà del momento o attivare altri strumenti, magari anche cessare l'attività. L'accesso al finanziamento, tuttavia, potrebbe facilmente essere censurato (ex post) quale aumento ingiustificato dell'esposizione debitoria e causa del definitivo dissesto. Il pericolo è concreto perché le regole introdotte dal decreto liquidità (dl 23/20) hanno derogato esclusivamente agli obblighi di automatico scioglimento in presenza di perdite ma non all'obbligo di conservazione del valore aziendale e al monitoraggio della crisi o attivazione di strumenti di composizione (art. 2086 cc). L'adeguata assicurazione proveniente da un professionista terzo ed imparziale dovrebbe, così, attestare: (a) l'effettiva ricorrenza dei presupposti per accedere al finanziamento garantito (ma anche a prestiti dei soci) e la mancanza pre Covid-19 dello stato di insolvenza/crisi; (b) la verosimile sostenibilità dell'ulteriore finanziamento e del rimborso delle somme ricevute in prestito nello scenario plausibile. Situazione, quest'ultima, non agevole, data l'incertezza legata alla ripresa delle attività e dei normali consumi. L'assunzione del professionista potrà essere decisiva nell'ambito di un'eventuale controversia, ma, domani, da parte di creditori, degli organi di una procedura fallimentare e/o, ancora peggio, di una procura, per dimostrare di aver adottato scelte (nell'interesse sociale) consapevoli, in modo informato e completo, sia secondo una prospettiva ex post sia ex ante, nel rispetto dunque del noto criterio oggi riconosciuto dalla giurisprudenza della c.d. business judgement rule. Scelta che sarebbe coerente anche con gli ultimi interventi legislativi in materia fallimentare (dl 78/10 e dl 83/12), che permettono alle società in crisi di accedere alla nuova finanza anziché incrementare le risorse di capitale

Come analizzare la mancanza della crisi pre-Covid

A che data	Al 23 febbraio 2020 (con riferimento alla situazione al 31/12/2019)
Come	Tramite l'ottenimento di una «attestazione» indipendente (ad esempio con i medesimi presupposti ex art. 10 dlgs 39/2010 o ex art. 67, co.3, lett. d) legge fall.)
Cosa attestare	<ul style="list-style-type: none"> • La mancanza dello stato di insolvenza/crisi • La verosimile sostenibilità del finanziamento • La permanenza della continuità aziendale nello scenario Covid-19 ragionevolmente presumibile
Con quali principi	Verifica assenza indicatori e indici della crisi ex art. 13, 15, 24, dlgs 14/2019, verifica rating MCC e verifica pregressa posizione Centrale rischi 12 mesi ante 31/12/2019 (o 31/1/2020)

proprio.

Quali responsabilità per il nuovo credito. Sotto il profilo della responsabilità civile occorre richiamare il concetto di abusiva concessione (o conservazione) di credito, unitamente alla violazione dei doveri di diligenza. La concessione abusiva di credito è stata ritenuta idonea a provocare un danno «diretto ed immediato» nei confronti della stessa società finanziata (Cass. s.u., 28/3/2006, n. 7029) ed a fondare un obbligo di risarcimento dei danni in capo (tra gli altri, anche) agli organi gestori della società finanziata,

responsabili nei confronti della società ai sensi dell'art. 2392 cc nonché per la violazione del divieto di artificiosa conservazione in vita dell'impresa in crisi, ed eventualmente anche verso gli stessi creditori sociali, ai sensi dell'art. 2394 cc. Facendo leva sulla violazione degli obblighi connessi al verificarsi di una causa di scioglimento (art. 2486 cc), viene posto a carico degli amministratori il danno per la tardiva dichiarazione di fallimento, quantificato (partendo dal criterio del deficit fallimentare e dalle diverse interpretazioni assunte) tenendo

conto della perdita incrementale prodottasi nel patrimonio della società tra il momento in cui si è verificato lo scioglimento per riduzione del capitale e quello della dichiarazione di fallimento della società in conseguenza della prosecuzione illegittima dell'attività di impresa (Cass. 23/6/2008, n. 17033; Cass. 22/4/2009, n. 9619). Tale ultima responsabilità viene mitigata dall'improcedibilità dell'istanza di auto fallimento sino al 30 giugno prossimo, ancorché sia una misura nettamente inidonea (ItaliaOggi di ieri). Sul versante penalistico, il

finanziamento «abusivo» con le sopra descritte caratteristiche viene ricondotto a talune tipologie di bancarotta semplice o fraudolenta (art. 216 e 217 L. Fall.), oltre che di ricorso abusivo al credito (art. 218 L. Fall.), che si realizza attraverso l'ulteriore finanziamento che l'imprenditore in crisi e, per quanto a noi interessa, in particolare gli organi gestori della società riescono ad ottenere «dissimulando il dissesto o lo stato di insolvenza».

Le scelte degli amministratori. Il rischio è proprio che i malcapitati e poco attenti manager, invece di riuscire a saltare il precipizio del Coronavirus, ci cadano dentro dopo avere ottenuto l'aiuto della banca e dello Stato (o di Sace). Così come quando si va ad acquistare un immobile e si nutrono dubbi sul venditore o sul prezzo, e si chiede di ottenere una perizia del valore, redatta da un esperto indipendente, che serva a identificare lo stato del bene ed allontanare i pericoli di un accertamento di valore o di revocatoria fallimentare per acquisto a prezzo vile, ecco che appare assai utile in una fase preventiva di valutazione e negoziazione del credito premunirsi di una expertise fatta da un professionista che fotografi la meritevolezza (e magari il rating creditizio) dell'impresa.

—© Riproduzione riservata—

LA MINISTRA AZZOLINA TIRA DRITTO NONOSTANTE LE PROTESTE DEI SINDACATI

Concorsi scuola, i bandi sono pronti

Concorsi scuola, la Azzolina tira dritto. Alle proteste dei sindacati, che hanno chiesto in coro di sospendere le procedure di reclutamento perché impraticabili causa coronavirus e di definire nuovi criteri per mettere in cattedra già a settembre 62 mila nuovi docenti, la ministra dell'istruzione, Lucia Azzolina, ha risposto esibendo, nel corso dell'informativa sindacale al dicastero di viale Trastevere, i bandi già pronti: uno per il reclutamento con procedura straordinaria per la scuola media



Lucia Azzolina

e superiore, in ballo 24 mila posti, un bando per il concorso ordinario sempre per la secondaria, altri 25 mila posti, e lo straordinario per scuola dell'infanzia ed elementare, circa 13 mila posti. In corso di pubblicazione anche il che disciplina

e avvia la procedura straordinaria per esami finalizzata all'accesso all'abilitazione all'insegnamento sulle classi di concorso della scuola secondaria di primo e di secondo grado. La scelta della Azzolina è stata criticata dalla stessa maggioranza di governo che in un vertice dei giorni scorsi ha messo sul tappeto, lo hanno fatto il Pd e Leu, di rivedere i criteri selettivi (ad oggi è previsto un solo scritto, in forma di quiz computer based, e la simulazione di una lezione come prova orale) per dare più peso ai titoli, di studio e di servizio. I bandi prevedono al momento date diverse per la presentazione delle domande, e dovrebbero essere tutti pubblicati entro fine aprile. Il primo bando ad essere reso pubblico sarà quello del concorso

straordinario per la scuola secondaria, in contemporanea a quello ordinario, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge n. 126/2019 che prevede che la selezione dei precari storici e quella ordinaria vadano di pari passo. Le domande saranno presentate, con i relativi requisiti, per via telematica, con queste scadenze: per il concorso straordinario secondaria dal 28 maggio al 3 luglio; per l'ordinario della secondaria dal 15 giugno al 31 luglio. Per infanzia e primaria domande dal 15 giugno al 31 luglio. L'obiettivo è di avviare in autunno le prove, con la retrodatazione dei risultati dal primo settembre. Insomma dal punto di vista giuridico i docenti vincitori risulteranno assunti già da quest'anno, anche se la presa di servizio effettivo slitterà all'anno scolastico 2021/2022.

Alessandra Ricciardi

—© Riproduzione riservata—